

Cassazione Penale - (rispetto delle linee guida ed esclusione della responsabilità penale in caso di colpa lieve: prime applicazioni del principio)

Il fatto

La Corte d'Appello di Napoli ha confermato la responsabilità del medico ginecologo per il delitto di omicidio colposo in danno della neonata deceduta per danni cerebrali conseguenti ad una asfissia intrapartum.

Al sanitario è stato addebitato che, pur in presenza di tracciati cardiocografici significativi di concreto rischio per il benessere del feto, non aveva operato un costante monitoraggio della accertata situazione di preallarme nè predisposto ed eseguito un intervento di parto cesareo che, se operato, avrebbe evitato l'asfissia ed il conseguente decesso della bambina.

La Corte di Cassazione, chiamata a decidere in via definitiva, ha avuto occasione di delineare alcune importanti indicazioni operative in tema di applicazione della nuova normativa in materia di limitazione della responsabilità medica in caso di colpa lieve.

Profili giuridici

La Suprema Corte ha osservato che nel caso specifico, trattandosi di colpa per negligenza ed imprudenza, non può trovare applicazione la disciplina più favorevole al medico introdotta con la Legge n. 189 del 2012 che limita la responsabilità in caso di colpa lieve.

La disposizione obbliga, infatti, a distinguere fra colpa lieve e colpa grave solo limitatamente ai casi nei quali si faccia questione di essersi attenuti a linee guida e solo limitatamente a questi casi è possibile escludere la responsabilità penale laddove venga accertato il rispetto delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.

Tale norma tuttavia non può riguardare ipotesi di colpa per negligenza o imprudenza in quanto le linee guida contengono solo regole di perizia.

Esito del procedimento

Il ricorso proposto dal medico è stato rigettato.

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

La Corte di Cassazione ha chiarito che la disciplina più favorevole al medico introdotta dall'art. 3 della Legge n. 189/2012 non può trovare applicazione nel caso in cui il comportamento del medico sia stato imprudente o negligente, ciò in quanto le linee guida contemplano regole attinenti alla perizia.

In via generale si è osservato che le linee guida per avere rilevanza nell'accertamento della responsabilità del medico devono indicare standard diagnostico terapeutici conformi alle regole dettate dalla migliore scienza medica a garanzia della salute del paziente e non devono essere ispirate ad esclusive logiche di economicità della gestione, sotto il profilo del contenimento delle spese, in contrasto con le esigenze di cura del paziente.

È importante sottolineare che la Suprema Corte ha precisato che le Aziende Sanitarie devono – a maggior ragione in un contesto di difficoltà economica - ispirare il proprio agire anche al contenimento dei costi e al miglioramento dei conti, ma tali scelte non possono in alcun modo interferire con la cura del paziente: l'efficienza di bilancio può e deve essere perseguita sempre garantendo il miglior livello di cura, con la conseguenza del dovere del sanitario di disattendere indicazioni stringenti dal punto di vista economico che si risolvano in un pregiudizio per il paziente

va ovviamente precisato che anche le aziende sanitarie devono.

Solo nel caso di linee guida conformi alle regole della migliore scienza medica sarà poi possibile utilizzarle come parametro per l'accertamento dei profili di colpa ravvisabili nella condotta del medico ed attraverso le indicazioni dalle stesse fornite sarà possibile per il giudicante - anche, se necessario, attraverso l'ausilio di consulenze rivolte a verificare eventuali particolarità specifiche del caso concreto, che avrebbero potuto imporre o consigliare un percorso diagnostico-terapeutico alternativo- individuare eventuali condotte censurabili.

Cassazione Penale – Sez. IV; Sent. n. 11493 del 11.03.2013